

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2015, n. 8-1105

Manifestazione di interesse per l'acquisizione del bene confiscato dallo Stato alla criminalità organizzata denominato "Castello di Miasino".

A relazione del Vicepresidente Reschigna e degli Assessori Parigi, Ferrari:

Premesso:

che il Castello di Miasino, in provincia di Novara, così contraddistinto

Comune di Miasino

NCEU Foglio 5 particella 320 Cat. A/8

NCT Foglio 5 particella 320 qualità ente urbano

Foglio 5 particella 437 qualità frutteto

Foglio 5 particella 582 qualità frutteto

Comune di Ameno

NCEU Foglio 1 particella 577 subalterno 1 Cat C/2

Foglio 1 particella 577 subalterno 2 Cat C/6

NCT Foglio 1 particella 577 qualità ente urbano

Foglio 1 particella 110 qualità FU da accertare

Foglio 1 particella 132 qualità prato arboreo

è ora di proprietà statale in quanto bene confiscato alla criminalità organizzata;

che il castello fu fatto erigere dai Baroni Solaroli tra il 1867 e il 1889 e può essere definito una delle bellezze paesaggistiche del Piemonte, grazie al suo originale stile architettonico ed ai suoi interni impreziositi da saloni affrescati, maestosi caminetti, antichi archi, colonne ed alla torretta che permette di dominare tutto il Lago d'Orta;

che tale dimora venne acquistata dal boss della camorra Pasquale Galasso, arrestato nel 1992 e divenuto collaboratore di giustizia, e che con atto n. 37/05 del 2 marzo 2006, reso definitivo in data 14 giugno 2007, la Corte d'Appello di Napoli - Sezione II ne dispose la confisca;

che, a seguito della confisca, l'amministrazione del bene e l'iter inerente il suo riutilizzo ai fini sociali sono gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) in base al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

che in data 27 agosto 2012 con nota prot. 0016038, l'ANBSC, inviava una richiesta affinché la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e i Comuni di Miasino e Ameno presentassero comunicazione di manifestazione di interesse al fine di poter attribuire definitivamente il bene;

che ai sensi dell'art. 48, comma 3 lettera c) del D.Lgs. n. 159/2011 e smi, i beni immobili confiscati possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al Comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o anche al patrimonio della Regione, la quale, in tale ultimo caso, può amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza,

adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni di volontariato, a cooperative sociali, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché alle associazioni di protezione ambientale;

che, sempre ai sensi dell'art.48 comma 3 lett. c) su citato, i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali, in via residuale, per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'Ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

che dalle visure ipotecarie il bene risulta gravato da ipoteca che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2847 e 2878 del c.c. risulta estinta per decorrenza del termine ventennale e che, per altro, l'inefficacia dell'ipoteca stessa è riportata in una relazione notarile richiesta dall'ANBSC al fine di chiarire la situazione dell'immobile;

che, inoltre, l'art. 1, comma 197 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 prevede espressamente che gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni, anteriormente alla confisca, sono estinti di diritto;

che si intende acquisire il bene libero e franco da pesi, oneri e trascrizioni di pregiudizio, nello stato di fatto in cui si trova e verificata la regolarità edilizia ed urbanistico- catastale;

che è necessario predisporre un progetto di utilizzo che permetta di indicare specificatamente le finalità cui si intende destinare il bene, così come richiesto nella su citata nota dell' ANBSC del 27 agosto 2012, di richiesta a manifestare l'interesse all'acquisizione del bene.

Che tale progetto di utilizzo comprensivo dell'individuazione del soggetto gestore deve risultare coerente con le previsioni di cui all'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

Che si rende conseguentemente opportuno incaricare la Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio dello sviluppo del procedimento per il trasferimento dell'immobile alle condizioni sopra riportate e le verifiche in ordine alla sua regolarità edilizia ed urbanistico – catastale e le Direzioni regionali Coesione sociale e Promozione della cultura, del turismo e dello sport della definizione del progetto di utilizzo con individuazione del soggetto gestore per l'esercizio delle finalità istituzionali o sociali di cui all'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

delibera

1. di autorizzare l'espressione della manifestazione di interesse per l'immobile noto come Castello di Miasino, contraddistinto al NCEU al Foglio 5 particella 320 Cat. A/8 e al NCT al Foglio 5 particella 320 qualità ente urbano, Foglio 5 particella 437 qualità frutteto e Foglio 5 particella 582 qualità frutteto nel comune di Miasino, al NCEU Foglio 1 particella 577 subalterno 1 Cat C/2, Foglio 1 particella 577 subalterno 2 Cat C/6 e al NCT Foglio 1 particella 110 qualità FU da accertare, Foglio 1 particella 577 qualità ente urbano, Foglio 1 particella 132 qualità prato arboreo nel comune di Ameno, aderendo alla richiesta di cui alla nota prot. n. 0016038 del 27 agosto 2012 dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);

2. di rinviare a successivo provvedimento la predisposizione e relativa approvazione del progetto che coinvolga le istituzioni a vario livello impegnate nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e nel recupero alla legalità ed alla solidarietà dei beni confiscati, per finalità di carattere istituzionale o sociale così come previsto dall'art. 48 del d.lgs n. 159/2011 e smi costituendo un apposito tavolo tecnico;

3. di demandare alla Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio e alle Direzioni regionali Coesione sociale e Promozione della cultura, del turismo e dello sport, l'adozione degli atti necessari e conseguenti per le parti di competenza e rispettivamente lo sviluppo del procedimento per il trasferimento del bene libero e franco da pesi, oneri e trascrizioni di pregiudizio e le verifiche in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistico – catastale e la definizione del progetto di utilizzo con individuazione del soggetto gestore per l'esercizio delle finalità istituzionali o sociali di cui all'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

(omissis)